

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2402 del 15/05/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOC. COOP. per impianto ubicato in Via Zanardi n. 457 e 526, Comune di Bologna
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2485 del 12/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quindici MAGGIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOC. COOP. per impianto ubicato in Via Zanardi n. 457 e 526, Comune di Bologna.

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla CONSORZIO CAVE Bologna SOC. COOP. per l'impianto sito a Bologna, in via Zanardi n. 457 e 526, dove viene svolta l'attività di estrazione e lavorazione di ghiaia e sabbia. La presente AUA **sostituisce** la vigente Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Bologna con n. 3062 del 30/10/2014 (prot. 154300/2014).

La presente modifica sostanziale di AUA comprende le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali (Scolo Consortile Riolo) di acque di aggotamento prodotte nel polo estrattivo San Niccolò (Soggetto competente ARPAE);
- Proseguimento senza modifiche di scarico in acque superficiali (Fiume Reno) di acque reflue industriali o industriali assimilate alle acque reflue domestiche prodotte nell'area di lavorazione inerti (Soggetto competente ARPAE);
- Proseguimento senza modifiche dell'Autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue domestiche pg 21398 del 24/01/2014 (Soggetto competente Comune);
- Proseguimento senza modifiche dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006 pg 137624 del 23/04/2007 (Soggetto competente ARPAE);

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- Proseguimento senza modifiche della Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs.152/2006 (Soggetto competente ARPAE)
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B, C, D al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente²;
 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria³;
 5. Obbliga la CONSORZIO CAVE Bologna SOC. COOP. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁴;
 6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La CONSORZIO CAVE Bologna SOC. COOP., C.F. 00302490370, P.IVA 00801621202, con sede legale a Castel Maggiore in via Lame n. 108, per l'impianto ubicato a Bologna, in via Zanardi n. 457 e 526, ha presentato, nella persona di Maurizio Ropa, in qualità di procuratore speciale di CONSORZIO CAVE Bologna SOC. COOP. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P.

² In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

³ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁴ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

del Comune di Bologna in data 30/6/2016 al Prot. n. 227953 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice: modifica sostanziale di AUA, motivato da un nuovo scarico di acque di aggettamento della falda freatica generato nel polo estrattivo San Niccolò e recapitante in un corpo idrico superficiale di pertinenza del Consorzio della Bonifica Renana.

Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota del 4/7/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 4/7/2016 al Prot. n. 12353, ha trasmesso al Comune di Bologna e ad Arpae la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Arpae - Servizio Territoriale, attivato dalla SAC di Bologna in data 27/9/2016 per l'espressione del parere di competenza, con propria nota del 21/4/2017, agli atti di Arpae al Prot. n. 8812/2017, ha trasmesso alla SAC di Bologna il parere favorevole per il nuovo scarico in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice scarichi acque reflue, emissioni in atmosfera e rifiuti, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁵, per la modifica sostanziale della sola matrice scarico acque reflue in acque superficiali, ammontano ad € 221.

Bologna , data di redazione 12/5/2017

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI ⁶

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁵ Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

⁶ Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che dà disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

della Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna , al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto SOC COOP CONSORZIO CAVE BOLOGNA –

Comune di Bologna (BO), via Zanardi n. 526 e 457/p “Polo Estrattivo San Niccolò”

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione degli Scarichi

Scarico n. 1

Scarico nello scolo consortile Riolo (di competenza del Consorzio della Bonifica Renana) **costituito dalle acque di aggettamento della falda freatica intercettate** nel corso dei lavori di coltivazione della cava denominato “**Polo San Niccolò**” mediante pompa autoadescante ed inviato allo scarico senza alcun trattamento.

Scarico n. 2

Scarico nel Fiume Reno (Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacino Reno) costituito, **dopo decantazione in appositi bacini, da acque reflue industriali originate dall’attività di lavorazione inerti e dall’impianto di betonaggio**, sottoposte ad un primo trattamento di decantazione e dalle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne.

Altri Scarichi ed immissioni

Dall’impianto hanno origine questi ulteriori scarichi

- Scarico sul suolo di acque reflue domestiche derivanti dalle palazzine uffici e servizi ubicate al civico di Via Zanardi n. 526 facenti parte il medesimo impianto di competenza del Comune di Bologna così come descritto all’Allegato C del presente Atto

Prescrizioni per lo scarico n.2

1. Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e successive modifiche ed integrazioni;
2. Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative;
3. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - Il pozzetto d'ispezione e campionamento, collocato a monte del punto di immissione nel corso d'acqua superficiale, sia realizzato conforme allo schema tipo di cui al manuale 92 Unichim del Febbraio 1975 e sia reso sempre accessibile, riconoscibile, campionabile e mantenuto in perfette condizioni di manutenzione e pulizia;
 - Lo scarico non sia mai causa d'inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol;

Prescrizioni per gli scarichi n.1

4. gli scarichi nei punti di controllo finale devono rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza per gli scarichi in acque superficiali limitatamente al parametro Solidi Sospesi Totali;
5. immediatamente a monte delle immissioni nel corpo idrico ricettore dovranno essere realizzati pozzetti di campionamento conformi allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tale da consentire il prelievo dell'acqua per caduta;
6. qualora le fasi di escavazione/estrazione dovessero interagire con il prelievo dell'acqua di aggettamento della falda dovrà essere predisposto un sistema di trattamento, quale la sedimentazione, prima della loro immissione nello scolo Riolo.
7. dovranno essere assolate tutte le prescrizioni relative alla verifica/monitoraggio delle acque scaricate e della qualità della falda così come indicate dal Comune di Bologna con propria determina dirigenziale finale PGN203716/2016 con “decisione” prot. Gen. PG N. 200914 del 9/6/2016 dal Comune di Bologna
8. il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi agli elaborati tecnici di riferimento al presente atto;
 - i pozzetti di ispezione e campionamento siano realizzati conformi allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tali da consentire il prelievo dell'acqua per caduta;

- se per eventuale esigenza tecnica e costruttiva non sia possibile realizzare pozzetti di controllo come da prescrizione precedente, siano concordate e condivise con il Distretto ARPA competente diverse soluzioni tecniche;
 - tutti i pozzetti di ispezione e controllo siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
 - gli scarichi delle acque intercettate e pompate siano effettuati mediante tubazioni a tenuta e munite di certificato di collaudo;
 - siano effettuate periodiche operazioni di ordinaria manutenzione alle pompe al fine di evitare malfunzionamenti e conseguenti perdite di oli e/o carburanti;
 - l'eventuale intercettazione di acque particolarmente ricche di materiali in sospensione comporti la necessaria interruzione degli scarichi e lo stoccaggio delle acque in vasca di sedimentazione d'emergenza;
 - il successivo smaltimento dei fanghi avvenga secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali;
 - il Titolare dello scarico è tenuto al rispetto delle prescrizioni idrauliche e costruttive indicate dal Consorzio della Bonifica Renana nel proprio parere prot. n. 5052 del 30/08/2004;
9. La presente autorizzazione è condizionata alle prescrizioni costruttive ed idrauliche emanate, anche in futuro, dal Consorzio della Bonifica Renana, quale Ente Gestore del corpo idrico ricettore, con riferimento al parere idraulico prot. n. 5052 del 30/8/2004.

Prescrizioni comuni a tutti gli scarichi

10. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
11. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Copia della precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

atto P.G.n°6868 del 19/01/2012 CL 11.4.5/220/2011 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

- Copia della precedente Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento sito in Via Zanardi 526 rilasciata dalla Provincia di Bologna con IP 6125 Num.3062 PG 154300 del 30/10/2014, relativa allo stabilimento di lavorazione inerti e produzione calcestruzzi.

Pratica Sinadoc 28217/2016

Documento redatto in data 26/04/2017

Autorizzazione Unica Ambientale

CONSORZIO CAVE BOLOGNA Soc. Coop. - comune di Bologna - via Zanardi n. 526 e 457/p

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui agli art. 269 della Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Sono confermate tutte le prescrizioni e le modalità di controllo ed autocontrollo contenute nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 137620 del 23/04/2007, aggiornato con PG n° 4264 del 15/01/2014 Determina dirigenziale n° 79/2014, rilasciato alla società CONSORZIO CAVE BOLOGNA Soc. Coop., che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente allegato B, fatto salvo quanto specificato relativamente alla validità dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (punto 7) in quanto questa sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.

**SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: DLgs 152 del 3/4/2006, parte V - L.R. N. 3/99 - Aggiornamento dell'autorizzazione concessa con atto PG n°137620 del 23/04/2007 alla Ditta CONSORZIO CAVE BOLOGNA Soc. Coop per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione inerti e produzione calcestruzzo ed estrazione materiali ghiaiosi ed argillosi svolte presso l'impianto ed il polo estrattivo San Nicolò sito in Comune di Bologna, via Zanardi n°526 e 457/P

II RESPONSABILE DEL U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Premesso che, con atto PG n° 137620 del 23/04/2007, la Ditta CONSORZIO CAVE BOLOGNA Soc. Coop, con sede legale in Comune di Castel Maggiore, via Lame n°108 e stabilimento in comune di Bologna, via Zanardi n° 526, è autorizzata, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del DLgs n° 152/06, alle emissioni in atmosfera per l'impianto che svolge attività di lavorazione inerti e produzione calcestruzzo;

Vista la nota Prot. n° 190988 in data 08/08/2012, pervenuta a questa Amministrazione in data 13/08/2012 (PG n°127431/12) dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Bologna, e vista la domanda presentata da CONSORZIO CAVE BOLOGNA Soc. Coop nella persona del rappresentante legale Gianluca Canova, avente sede legale in comune di Castel Maggiore, via Lame n°108, formulata in data 31/07/2012 e pervenuta a questa Amministrazione in data 13/08/2012, per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera generate dall'attività di estrazione materiali ghiaiosi ed argillosi e lavorazione inerti e produzione calcestruzzo svolte presso il polo estrattivo San Nicolò e l'impianto siti in comune di Bologna, rispettivamente in via Zanardi n° 457/P e via Zanardi n°526;

Visto il D.Lgs n. 152 del 2 aprile 2006, parte V, così come modificato dal DLgs n° 128 del 29 giugno 2010;

Riscontrato che la L.R. 21 aprile 1999, N. 3, all'art. 122, comma 4, delega alle Province le

funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuite alla Regione dal D.P.R. N. 203/88, ed in particolare le funzioni di cui agli artt. 6, 15 e 17;

Visto l'art 5, capo II della L.R. n° 5 dell' 1 giugno 2006;

Vista l'autorizzazione rilasciata dal comune di Bologna ai sensi della LR 17/91 con proprio atto PG n° 166252 del 7/07/2011 ed eventuali successive proroghe o modifiche;

Vista l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dal Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Bologna con atto PG n° 137620 del 23/04/2007, ai sensi dell'art 269 comma 8 del Dlgs 152/06 per lo stabilimento di Bologna, via Zanardi n° 526, che viene aggiornata dal presente atto;

Preso atto del parere favorevole espresso in data 04.09.2012 dal Comune di Bologna;

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto della Provincia di Bologna,

a g g i o r n a

l'autorizzazione PG n° 137620 del 23/04/2007;

e d a u t o r i z z a ,

visti quanto riportato in narrativa, ai sensi dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 e fatti salvi i pareri, i nullaosta e le autorizzazioni previsti dalle altre normative vigenti, la Ditta CONSORZIO CAVE BOLOGNA Soc. Coop alle emissioni in atmosfera generate dall'attività di estrazione materiali ghiaiosi ed argillosi e lavorazione inerti e produzione calcestruzzo svolte presso il polo estrattivo San Nicolò e l'impianto siti in comune di Bologna, rispettivamente in via Zanardi n° 457/P e via Zanardi n°526, prescrivendo quanto segue:

- 1) il vincolo per la Ditta CONSORZIO CAVE BOLOGNA Soc. Coop alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità:

Impianto di lavorazione inerti e produzione calcestruzzo – via Zanardi n° 526

Per il contenimento e la mitigazione della diffusione di polveri dovrà essere rispettato quanto segue:

- in corrispondenza della tramoggia di carico deve avvenire un primo lavaggio della ghiaia così come per la successiva fase di frantumazione
- il materiale movimentato deve essere mantenuto umido
- i camion per il trasporto del materiale polverulento debbono essere obbligatoriamente coperti e debbono mantenere, all'interno dell'impianto, velocità di percorrenza ridotte
- le vie di transito debbono essere umidificate al fine di limitare la diffusione delle polveri
- a protezione e difesa di eventuali ricettori sensibili prossimi all'area di impianto dovranno essere previste arginature perimetrali, terrapieni rinverditi, siepi o barriere vegetali
- la movimentazione di materiali pulverulenti deve avvenire, possibilmente in modo automatico, assumendo apposite misure per il contenimento delle polveri e mantenendo una adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata, nei tubi di

scarico, la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato

Per le emissioni in atmosfera convogliate dovrà essere rispettato quanto segue:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: LAVORAZIONI INERTI

Portata massima	20.000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	9 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	20 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONI E2 – E3 – E4

PROVENIENZA: CAPPE DI CARICO

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	2 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	20 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONI E5 – E6 – E7

PROVENIENZA: CARICO SILI CEMENTO

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Altezza minima	2 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	20 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

I filtri a tasche dovranno essere dotati di pressostati differenziali in grado di rilevare il corretto funzionamento dei filtri stessi.

Per i punti di emissione E5, E6 ed E7 non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale; il Gestore di impianto dovrà annotare su apposito registro avente

le pagine numerate e firmate dal gestore di impianto le manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento, le periodiche sostituzioni delle tasche filtranti.

Sullo stesso registro dovranno inoltre essere annotati con periodicità mensile i dati misurati dai pressostati differenziali.

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: SALDATURA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione e i controlli sono effettuati sulla base di un registro, con pagine numerate e firmate dal gestore di impianto, ove debbono essere annotati i consumi mensili di materie prime, validati dalle relative fatture d'acquisto.

Attività di estrazione materiali ghiaiosi ed argillosi – Polo estrattivo San Nicolò via Zanardi n° 457/P

Per il contenimento e la mitigazione della diffusione di polveri resta valida ogni prescrizione riportata dall'autorizzazione rilasciata ai sensi della LR n°17/91 dal Comune di Bologna con atto PG n° 166252 del 7/7/2011 o sue eventuali modifiche e dalla relativa convenzione stipulata.

Dovrà inoltre essere rispettato quanto segue:

- a protezione e difesa di eventuali ricettori sensibili prossimi all'area di cava dovranno essere previste arginature perimetrali e siepi o barriere vegetali
- la viabilità interna all'area dovrà essere idonea all'accesso ed al transito degli automezzi e dovranno essere previsti dei tratti asfaltati in uscita per limitare il sollevamento di polveri
- in relazione alle diverse stagioni dovranno essere umidificate le piste e viabilità interna se necessario;
- il transito dei mezzi di trasporto sulla viabilità interna deve avvenire a bassa velocità
- i camion per il trasporto del materiale in ingresso ed in uscita debbono essere obbligatoriamente coperti
- la movimentazione di materiali pulverulenti deve avvenire, possibilmente in modo automatico, assumendo apposite misure per il contenimento delle polveri e mantenendo una adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284:2003 per la determinazione del materiale particellare;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

- 2) I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.
- 3) I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle

condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

- 4) Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.
- 5) Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- 6) Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed Arpa Sezione di Bologna Distretto Urbano deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
- 7) La presente autorizzazione che costituisce aggiornamento dell'atto PG n° 137620 del 23/04/2007, ai sensi dell'art 269 commi 7 ed 8, ha validità fino al 23/04/2022, ossia 15 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione PG n° 137620 del 23/04/2007. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
- 8) L'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente), nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto

autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti dalla Provincia secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.

- 9) L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2, E3 ed E4.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'A.R.P.A. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

- 10) L'identificazione, da parte della Ditta CONSORZIO CAVE BOLOGNA Soc. Coop. con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione e del diametro del camino sul relativo manufatto.
- 11) La trasmissione alla Provincia e ad A.R.P.A. Sezione provinciale di Bologna Distretto territoriale Urbano, di ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata.

La presente autorizzazione è pubblicata integralmente all'Albo Telematico dell'amministrazione Provinciale

Avverso tale procedimento di autorizzazione i soggetti interessati potranno esprimere ricorso giudiziario, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione o della piena conoscenza di esso.

Bologna, data di redazione 14/01/2014

Il Responsabile P.O.
STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi

dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SOC COOP CONSORZIO CAVE BOLOGNA –
Comune di Bologna (BO), via Zanardi n. 526 e 457/p “Polo Estrattivo San Niccolò”

ALLEGATO C

**matrice scarichi di acque reflue domestiche sul suolo di cui al capo II del titolo IV della
sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

Classificazione degli scarichi

Scarico sul suolo di acque reflue delle palazzine uffici a servizio dell'impianto CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOC.COOP sito a Bologna in Via Zanardi, 526 classificato dal Comune di Bologna:

“Scarico di Acque Domestiche”

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna e contenute nell'atto autorizzativo in vigore rilasciato dallo stesso Comune con proprio atto PG.21398 del 24/01/2014, nonché con il “Parere di competenza” del 04/08/2014 (rif.Prot. Comune di Bologna n° 224841 del 04/08/2014) riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (gli originali firmati digitalmente sono agli atti della Provincia di Bologna al P.G.n° 120962 del 05/08/2014).

Pratica Sinadoc 28217/2016

Documento redatto in data 26/04/2017



COMUNE DI BOLOGNA

**P.G. 224841
del 04/08/2014**

Spett.le
Provincia di Bologna
Settore Ambiente
Servizio Tutela Ambientale
U.O. A.U.A. e Scarichi
Via San Felice, 25
40122 - BOLOGNA

OGGETTO: Parere proroga in A.U.A. scarico domestico su suolo inerente il seguente insediamento:
• Ditta “Consorzio Cave Soc. Coop.” – Via Zanardi n. 526 (Rif. Vs. P.G. n. 109456/2014).

Vista la domanda in oggetto, pervenuta alla scrivente Amministrazione, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alle matrici scarichi, emissioni in atmosfera e rifiuti;

Dato atto che è vigente, per l'insediamento in oggetto, un'autorizzazione allo scarico domestico su suolo rilasciata dallo scrivente Settore con atto P.G. n. 21398 del 24.01.2014;

Vista la Vs. nota, datata 17.07.2014, con la quale si richiede di fornire parere o nulla osta per la proroga in AUA del sopracitato titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 59/2013,

Preso atto del parere favorevole già espresso da A.R.P.A. con nota del 20.11.13, prot. n. PGBO/2013/15346, e delle prescrizioni in esso contenute (di cui si trasmette copia in allegato alla presente unitamente a copia dell'autorizzazione allo scarico rilasciata con P.G. n. 21398 del 24.01.2014);

Considerato che, in riferimento allo scarico in oggetto, nulla è variato rispetto a quanto già autorizzato con atto P.G. n. 21398 del 24.01.2014;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;
Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;
Visto l'atto di delega P.G. n. 274182/11;
Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proroga in A.U.A. dello scarico domestico su suolo della ditta “Consorzio Cave Soc. Coop.”, relativamente all'insediamento sito in Via Zanardi n. 526 – Bologna, così come sopra identificato.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da A.R.P.A. con nota del 20.11.13, prot. n. PGBO/2013/15346, e riportate nell'atto autorizzativo rilasciato con P.G. n. 21398 del 24.01.2014; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA
Dr. Roberto Diolaiti



COMUNE DI BOLOGNA

PG 21398
DEL 24.01.2014

IL DIRETTORE

Vista la domanda e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, registrata agli atti di protocollo generale al n. 297341 del 19.12.2012, inoltrata dalla ditta "Consorzio Cave Bologna Soc. Coop", intesa ad ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dall'insediamento sito in via Zanardi n. 526 - Bologna;

Dato atto che tale insediamento era già in possesso di n. 2 autorizzazioni allo scarico: una rilasciata con P.G. n. 110461 del 7.05.2009, relativamente alle acque reflue domestiche provenienti da due edifici denominati "Palazzina Uffici" ed "Officina" (n. 3 punti di scarico); l'altra rilasciata con P.G. n. 139551 dell'8.06.2007 relativamente allo scarico delle acque reflue domestiche provenienti dalla palazzina della cabina di comando dell'impianto di betonaggio;

Considerato che la presente istanza è da intendersi quale rinnovo per gli scarichi derivanti dalla "Palazzina Uffici" ed "Officina" (ora denominati S1, S2 e S3) e quale nuova domanda per lo scarico proveniente dalla palazzina della cabina di comando dell'impianto di betonaggio (ora denominato S4) in quanto la sopracitata autorizzazione P.G. n. 139551 dell'8.06.2007 è scaduta;

Vista la documentazione integrativa ricevuta con P.G. n. 198380 del 6.08.2013, nella quale la ditta comunica di stralciare dall'istanza la richiesta di nuova autorizzazione per lo scarico denominato S4;

Rilevato pertanto che trattasi di richiesta di rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche proveniente da insediamento ubicato in zona sprovvista di fognatura pubblica e, più precisamente:

- dalla Palazzina Uffici (scarichi S1 e S2), con impianto di trattamento costituito da due sistemi a subirrigazione orizzontale ramificata dimensionati in ragione di 4 abitanti equivalenti (a.e.) con una condotta pari a 20 ml cadauno (totale 8 a.e.);
- dalla Palazzina Officina (scarico S3), con impianto di trattamento costituito da sistema a subirrigazione dimensionato in ragione di 5 a.e. con una condotta pari a 25 ml;

Visto il parere favorevole espresso dal competente Distretto Urbano dell'A.R.P.A. con nota prot. PGBO/2013/15346 del 20.11.13, ricevuto con P.G. n. 333778/13;

Visto il D.Lgs. n. 152/06;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la L.R. 29.01.83 n. 7 e successive modificazioni;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l'atto di delega P.G. n. 274182/2011;

Visti gli artt. 333 e 335 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

Fatti salvi diritti di terzi

AUTORIZZA


la ditta "Consorzio Cave Bologna Soc. Coop", nella persona del legale rappresentante Sig. Canova Gianluca, allo scarico delle acque reflue domestiche provenienti dalla Palazzina Uffici e dalla Palazzina Officina (scarichi S1, S2 e S3) a servizio dell'insediamento sito in via Zanardi n. 526 - Bologna, così come specificato in premessa.

Il presente atto è valido per quattro (4) anni dal momento del rilascio e ne dovrà essere chiesto il rinnovo un anno prima della scadenza, ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. 59/13, ed è condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- al fine di garantire l'efficienza depurativa delle fosse Imhoff e del degrassatore, le operazioni di pulizia e svuotamento devono essere eseguite almeno due volte all'anno e i fanghi raccolti devono essere smaltiti attraverso ditta autorizzata ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e conferiti ad apposito impianto di trattamento degli stessi; la documentazione attestante le operazioni sopraindicate deve essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;
- il pozzetto di cacciata posto a monte del sistema di sub-irrigazione deve essere riconoscibile e accessibile agli organi di controllo;
- si deve controllare che nel corso dell'esercizio della sub-irrigazione non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale, non vi siano fenomeni di intasamento del terreno disperdente e non si verifichino fenomeni di interazione con la formazione di eventuali falde;
- gli scarichi non devono essere causa di inconvenienti ambientali quali impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosoli;
- ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003, a fronte di modifiche che si intendano apportare allo scarico, al sistema di convogliamento o l'effettuazione di scarichi di diversa origine o defluenti in altri corpi idrici, gli scarichi in essere (S1, S2, S3) dovranno essere adeguati;
- la presente autorizzazione è da riferirsi esclusivamente alle acque ed al corpo recettore indicati in premessa, per cui ogni modifica che si intenda apportare allo scarico, al sistema di convogliamento, alla portata dell'utenza servita espressa in a.e. oppure l'effettuazione di scarichi di diversa origine o defluenti in altri corpi recettori è soggetta a nuova autorizzazione.

Si informa che, relativamente allo scarico S4, prima dell'attivazione dello stesso dovrà essere richiesta ed ottenuta l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 59/2013; nella fase transitoria eventuali reflui prodotti potranno essere gestiti come rifiuti e conferiti ad apposito impianto di trattamento autorizzato; la documentazione attestante le operazioni sopraindicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo.

Dalla Residenza Municipale, li



IL DIRETTORE
Dr. Roberto Diolaiti

30 DIC. 2013

SETTORE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E COMMERCIO

Sezione Provinciale di Bologna
Via F. Rocchi, 19 - Via Triacchini, 17
40138 Bologna
Tel. 051 396211
Fax 051 342642
PEC: arpo@cert.arpa.emr.it
e-mail: urpbo@arpa.emr.it

Protocollo n. PGBO/2013/15346

Bologna 20/11/2013

DISTRETTO URBANO

Via F. Rocchi, 19 - Via Triacchini, 17
40138 Bologna
Tel. 051 396211
Fax 051 396216

Rif. Prot. PGBO/2013/1150 del 25/01/2013

Rif Int. PGBO/2013/11391 del 27/08/2013

Fascicolo 3013/XXXI.001/77

SINA 803/13

Archivio BOBO 2688

Comune di Bologna

Dipartimento economia e Promozione della Città

Settore Attività Produttive e Commerciali

U.I. Procedimenti Ambientale

Piazza Liber Paradisus 10 - 40129 Bologna

PG 333778
DEL 30.12.2013

OGGETTO: Parere relativo al rinnovo dell' AUTORIZZAZIONE allo SCARICO per le acque reflue DOMESTICHE (scarichi denominati S1, S2, S3) provenienti dall'Attività Consorzio Cave Bologna Società Cooperativa situata in Via Zanardi 526 nel Comune di Bologna.

VS Rif P.G. n. 297341

Con riferimento all'oggetto esaminata la documentazione presentata, si rileva quanto segue:

➤ Trattasi di richiesta di **rinnovo di autorizzazione allo scarico** per gli scarichi denominati:

- **S1 e S2** derivanti dalle acque reflue domestiche della palazzina UFFICI autorizzati con atto del Comune di Bologna PG 110461 del 07/05/2009 per il trattamento con due sistemi a subirrigazione orizzontale ramificata dimensionati in ragione di 4 a.e. con una condotta paria a 20 ml cadauno (totale 8 a.e.) Dalla relazione risultano attualmente un numero di lavoratori pari a 6.

- **S3** derivanti dalle acque reflue domestiche della palazzina OFFICINA autorizzati con atto del Comune di Bologna PG 110461 del 07/05/2009 per il trattamento con sistema a subirrigazione dimensionato in ragione di 5 a.e. con una condotta paria a 25 ml cadauno. Dalla relazione risultano attualmente un numero di lavoratori pari a 8.

➤ Vista la documentazione integrativa pervenuta con ns Rif Int. PGBO/2013/11391 del 27/08/2013 nella quale, la Ditta comunica di escludere dal procedimento in oggetto, la richiesta di nuova autorizzazione allo scarico per lo scarico denominato, S4 derivante dalle acque reflue domestiche della palazzina CABINA COMANDO BETONAGGIO (precedentemente autorizzato dal Comune di Bologna PG 142651 del 12/06/2007 (scarico A)).

➤ Rilevato che trattasi di scarico di acque reflue domestiche, sulla base delle definizioni di cui all'art. 74 del D.Lvo n.152/2006.

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento previsto, la scrivente Agenzia esprime

PARERE FAVOREVOLE

al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs 1 n°152/06 e ss.mm.ii. e della Delibera della Giunta Regionale n. 1053 del 9/6/2003, per i soli scarichi denominati **S1,S2,S3**, vincolato alle seguenti **PRESCRIZIONI**:

- in merito alla non obbligatorietà all'allaccio alla pubblica fognatura si demanda al Comune l'ulteriore approfondimento atto a verificare la permanenza di tale legittimità a fronte di eventuali modifiche territoriali intercorse;
- al fine di garantire l'efficienza depurativa delle fossa Imhoff le operazioni di pulizia e svuotamento dovranno essere eseguite almeno due volte all'anno e i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e conferiti ad apposito impianto di trattamento autorizzato; la documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;
- Il pozzetto di cacciata posto a monte del sistema di sub-irrigazione dovrà essere riconoscibile e accessibile agli organi di controllo;
- controllare che nel corso dell'esercizio della sub-irrigazione non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale, non vi siano fenomeni di intasamento del terreno disperdente e non si verifichino fenomeni di interazione con la formazione di eventuali falde;
- gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosoli;
- ai sensi di quanto previsto dalla DGR 1053/03 a fronte di modifiche che si intendano apportare allo scarico, al sistema di convogliamento o l'effettuazione di scarichi di diversa origine o defluenti in altri corpi idrici, gli scarichi in essere (**S1, S2, S3**) dovranno essere adeguati.

Si evidenzia che nell'autorizzazione in essere (PG 110461 del 07/05/2009) sono presenti alcune imprecisioni relative al numero di sistemi a sub-irrigazione e al n. di a.e..

Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 1 n°152/06 e ss.mm.ii tutti gli scarichi devono essere autorizzati. Relativamente allo scarico **S4** prima dell'attivazione dello stesso, dovrà essere richiesta e ottenuta "l'Autorizzazione Unica Ambientale" ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 13/03/2013 n° 59/2013 entrato in vigore in data 13/06/2013. Nella fase transitoria eventuali reflui prodotti potranno essere gestiti come rifiuti e conferiti ad apposito impianto di trattamento autorizzato; la documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo.

Cordiali Saluti

Il Tecnico Istruttore
Dott.ssa Caviechi Catia



IL RESPONSABILE del DISTRETTO URBANO
(Dott. ssa Cristina Regazzi)



Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto SOC COOP CONSORZIO CAVE BOLOGNA –

Comune di Bologna (BO), via Zanardi n. 526 e 457/p “Polo Estrattivo San Niccolò”

ALLEGATO D

**Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs.152/2006 - Proseguimento
senza modifiche**



PROVINCIA DI BOLOGNA
ASSESSORATO AMBIENTE

*Al Responsabile
Ufficio A.U.A.
Servizio Tutela Ambientale
Settore Ambiente*

Data: 12.08.2014

Prot. S.u.a.p. n. 17710/14 del 08.07.2014 – Prat. A.U.A. n. 22452/15493/2014SN.

Riferimento: 11.19.0/362/2014.

Oggetto: Ditta CONSORZIO CAVE BOLOGNA soc. coop. / C.F.=00302490370.

Sede legale via Lame, 108- in comune di Castel Maggiore(BO).

Attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata.

Comunicazione ai sensi del DLgs. n. 152/2006, DLgs. n. 04/2008 e DLgs. n. 205/10 e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98, così come modificato ed integrato dal DM. 186/06. Operazione R/5, R/13. Classe 3.

Impianto sito in via Zanardi, 526– Bologna (BO).

Verificata la documentazione allegata alla comunicazione di adeguamento attività di cui all'oggetto (A.U.A.), presentata al S.U.A.P. dell' Unione Reno Galliera (BO) e pervenuta a questa Amministrazione Provinciale di Bologna in data 08.07.2014, in atti al PG. n. 109456/14, si attesta l'iscrizione al n. **109456/14** del Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo, come di seguito specificato:

			t/a	mc (*)	
OPERAZIONE RECUPERO	di	R5	RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE	28.500	5180
TIPOLOGIA		7.1/3a	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali di calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto CER=170101-170102-170103-170107-170802-170904		
TIPOLOGIA		4.4/3b	Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse CER=100202-100903		
TIPOLOGIA		13.1/3b	Ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da combustione, con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quali CER=100102-100117		

(*) = Capacità di stoccaggio di impianto, espressa in MC.

OPERAZIONE RECUPERO	di	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	900	100
TIPOLOGIA		1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi CER=150101-150106		
TIPOLOGIA		2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro CER=170202		
TIPOLOGIA		3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER=170405		
TIPOLOGIA		3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER=170401-170402-170404-170407		
TIPOLOGIA		5.7	Spezzoni di cavo con conduttore alluminio ricoperto CER=170411		
TIPOLOGIA		5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto CER=170411		
TIPOLOGIA		6.1	Rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e presidi medico- chirurgici CER=150102-170203-020104		
TIPOLOGIA		9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno CER=150103-170201		

Prescrizioni:

- Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto è pari a 28.500 t/a per l'operazione R5 e 900 t/a per l'operazione R13;
- Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, pari a 900 tonnellate/anno, per la seguenti tipologia di rifiuto indicato nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potrà essere superato il valore soglia elencato nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998:

tipologia 5.7 (spezzoni di cavo con conduttore di alluminio ricoperto): massimo 750 tonn/anno

- Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R5) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.5/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto) e delle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;
- Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;
- L'operazione di messa in riserva (R/13) è da intendersi rivolta esclusivamente a servizio delle imprese edili o connesse con detta attività;
- In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;
- Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario (es. tipologia ceneri di combustione di

carbone e lignite 13.1.2), il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 152/2006 e s.m.
- Parte Quarta ad al D.M. 5/02/1998

Avvertenze:

Dovrà essere reso noto alla Provincia, ogni variazione alle operazioni e/o all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, per le conseguenti eventuali determinazioni che si rendessero necessarie;

Ai fini della tenuta dell'apposito Registro delle Imprese e per i controlli di competenza, dovrà essere versato all'Amministrazione Provinciale di Bologna il diritto d'iscrizione annuale secondo la classe di appartenenza, entro il 30 aprile di ogni anno, secondo gli importi determinati dal DM. n.350 del 21.07.1998 e s.m.,

Il Responsabile U.O. Rifiuti e Bonifiche

(Dott. Salvatore Gangemi)

(firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

Provincia di Livorno

**AUTORIZZAZIONE COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE
REGIONALE TOSCANA N.78 DEL 3 NOVEMBRE 1998 PER LA
VARIANTE AL PIANO DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO
AMBIENTALE DELLA CAVA DI CALCARE DI MONTE CALVI.**

Il sottoscritto, arch. Alessandro Grassi, nella sua espressa qualità di
Dirigente del Settore Assetto del Territorio del Comune di Campiglia
Marittima e per la competenza attribuita dal D.Lgs n° 267 del 18 agosto
2000, in data 5 ottobre 2011 rilascia il presente provvedimento in favore
della soc. *Cave di Campiglia spa*.


Premesso che

1) La società *Cave di Campiglia spa* è concessionaria di
un'autorizzazione comunale per l'esercizio di un'attività estrattiva in
località Monte Calvi-Monte Rombolo, rilasciata da questo Comune in
data 6 agosto 2002, prot. 13270, ai sensi della Legge Regionale Toscana
n. 78 del 3 novembre 1998;

2) Ai fini della presente autorizzazione di variante assumono rilevanza
giuridica le disposizioni contenute in atti pregressi, e più precisamente:

- protocollo d'intesa tra il Comune di Campiglia e la società esercente
in data 31/08/1994 per l'assunzione a carico di oneri economici;
- Deliberazione Consiliare n. 7 del 05/02/1997 che approva la modifica
all'intesa di cui al punto precedente;
- nuovo impegno unilaterale stipulato tra le parti in data 17/08/1997;

ORIGINALE



Alessandro Grassi



ORIGINALE

3) In data 14 aprile 2010 Prot. 7841 è stata presentata dalla società Cave di Campiglia spa la richiesta di variante al Piano di Coltivazione, già autorizzato da questa Amministrazione comunale in data 06.08.2002;

4) La suddetta domanda di variante all'autorizzazione vigente è stata perfezionata a seguito dell'integrazione pervenuta in data 3 gennaio 2011 (prot. n. 465 del 7 gennaio 2011) dietro richiesta effettuata da questa Amministrazione in data 24.06.2010, prot. 13777;

5) in base alla normativa regionale vigente, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è rilasciata dal Comune previa acquisizione tramite conferenza di servizi di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati che, nel caso di specie, consistono:

- autorizzazione L.R. 39/2000 e D.P.G.R.T. 48R/2003 ai fini del vincolo idrogeologico;
- autorizzazione D.Lgs n° 42/2004 ai fini del vincolo paesaggistico;
- parere AUSL per le norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- parere ARPAT per le norme d'inquinamento ambientale;
- parere Commissione del Paesaggio ai sensi dell'art. 89 della L.R. 01/2005;
- parere Commissione Urbanistica;

6) L'area estrattiva della cava di Monte Calvi è collocata in prossimità del Sito di Interesse Comunitario denominato "Monte Calvi di Campiglia" (Cod. IT5160008) e pertanto è stata redatta a supporto della variante del piano di coltivazione, la relazione di incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/97 così come modificato dal D.P.R. n. 120/03;

7) In sede di conferenza dei servizi è stato richiesto apposito parere al

Comune di San Vincenzo poiché l'ambito dell'attività estrattiva di Monte Calvi interessa, per una porzione limitata e sommitale, anche detto territorio comunale;

8) Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle attività estrattive il Comune di Campiglia M.ma si avvale dell'organo consultivo appositamente istituito e denominato "Collegio per le Attività Estrattive" (d'ora in avanti denominato sinteticamente Collegio) al quale è affidato anche il compito dell'istruttoria amministrativa e tecnica di nuovi piani di coltivazione o varianti di questi;

9) La Provincia di Livorno, con Atto Dirigenziale del Dipartimento dell'Ambiente e del Territorio n. 158 del 24.11.2010, ha decretato che per il progetto di variante in parola non sussistono le condizioni per l'assoggettabilità alle procedure di VIA ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 comma 2 lettera c) della Legge Regionale 10/2010;


DATO ATTO

10) Che ai sensi della normativa regionale di settore n. 78/98 nonché della legge nazionale n. 241/1990, il Comune di Campiglia Marittima assume il ruolo di soggetto competente alla convocazione della conferenza di servizi;

11) Che ai sensi del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000, articolo 107, lettera f), il rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività estrattiva di cava rientra nella sfera delle competenze assegnate alla dirigenza;

12) Che in data 14 gennaio 2011 prot. n. 893, la domanda di variante al piano di coltivazione è stata trasmessa all'Albo Pretorio per la pubblicazione ai sensi dell'art. 13 c.1 della L.R. 78/98 e che a seguito della

ORIGINALE




[Handwritten signature]

pubblicazione, avvenuta per 20gg. consecutivi dal 17.01.2011 al 06.07.2011, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni;

13) Che con note trasmesse in data 24 gennaio 2011 prot. 1484 ed in data 17 febbraio 2011 prot. 3379, questa Amministrazione comunale ha convocato la conferenza dei servizi per il giorno 23 febbraio 2011 invitando a partecipare, per le rispettive competenze, i seguenti soggetti:

- Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6, Zona Val di Cornia;
- Azienda Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;
- Provincia di Livorno;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Toscana di FIRENZE;
- Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per i Beni Architettonici e del Paesaggio di PISA;
- Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale di Firenze, che assume la competenza di cui all'articolo 17, comma 3°, lettera n) del DPR n° 233/2007, nel caso di competenze di più Soprintendenze;
- Ministero dell'Ambiente;
- Comune di San Vincenzo;
- Commissione comunale del Paesaggio;
- Commissione Urbanistica comunale;

14) Che in data 24.01.2011, prot. 1491, questa Amministrazione comunale ha richiesto la documentazione integrativa a seguito della seduta del Collegio delle Attività Estrattive avvenuta il 17.01.2011 e che in data 21.02.2011 il richiedente ha inviato quanto richiesto;



ORIGINALE

15) Che in data 01.02.2011 è stata convocata la Commissione comunale per il Paesaggio che ha espresso il seguente parere:

"PARERE FAVOREVOLE in quanto:

- il progetto di variante rimane nel perimetro del piano di coltivazione precedentemente autorizzato;*
- l'intervento di variante rimane prevalentemente al di sotto della quota ove localizzato il sito archeologico della zona denominata della Scala Santa;*
- la rimodellazione dei gradoni non altera significativamente la percezione visiva dei fronti di cava;*


A garanzia del risultato di rinaturalizzazione descritto in relazione dal progettista si prescrive un piano di manutenzione del verde."

16) Che in data 21.02.2011, al fine di valutare la documentazione richiesta in data 24.01.2011 prot. 1491, si è riunito il Collegio delle Attività Estrattive il quale si è espresso favorevolmente con le seguenti considerazioni conclusive:

"Sulla base della valutazione complessiva del progetto di variante al piano di coltivazione, così come modificato a seguito della successiva documentazione integrativa depositata agli atti comunali, si ritiene che la domanda sia suscettibile di accoglimento. Considerato altresì che è in corso di svolgimento la conferenza di servizi per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, si ritiene opportuno formulare le seguenti ulteriori precisazioni:

- vengano indicate le modalità esecutive per la realizzazione delle viabilità di servizio intermedie alla gradonatura - ove queste risultino*

ORIGINALE



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

poggiare su materiale di riporto - necessarie per tutti i successivi interventi di ripristino ambientale, e le modalità di verifica dell'idoneità in funzione dei carichi che dovranno essere sopportati dalla viabilità stessa (esempio: prove con piastra da 300 mm di tipo Proctor);

- in merito alle modalità di ripristino ambientale si prescrive che il materiale terrigeno necessario alla rinaturalizzazione delle scarpate venga messo in posto con le modalità indicate nella relazione e nel computo poco prima della realizzazione dell'idrosemina, al fine di evitare fenomeni di ruscellamento e dilavamento;

- in merito al ripristino ambientale, si ritiene opportuno prevedere interventi di salvaguardia del manto terrigeno, da attuarsi quando ritenuti necessari;

- nella tavola 6 dovranno essere distinte le aree di stoccaggio per i rifiuti di estrazione prodotti in cava e per i materiali terrigeni provenienti dall'esterno, secondo quanto riportato nel Piano di gestione dei rifiuti di estrazione;

- le tavole progettuali delle sezioni delle varie fasi vengano corrette in quanto, rispetto alla richiesta effettuata con nota 24.01.2011 Prot. n.1491, permangono errori nella rappresentazione grafica del profilo di scavo e del profilo ripristinato, riportati con colori invertiti".

17) Che in data 22.02.2011 (prot. 23.02.2011 n° 3736) è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per i Beni Architettonici e del Paesaggio di PISA, così espresso:




ORIGINALE

"...si esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole di massima all'attuazione della variante del piano di coltivazione e di recupero ambientale delle Cave di Monte Calvi, purchè tutte le opere previste relative all'oggetto siano realizzate come segue:

- durante la fase di recupero ambientale prevista si dovrà procedere con un sistema di risagomature e realizzazioni di gradoni con alzata non superiore a 5 metri quindi un modulo ridotto rispetto a quello proposto in variante;*
- tutta la viabilità e le rampe di accesso ai gradoni all'interno dell'area di cava dovranno essere tipologicamente a strada di tipo cantieristica quindi infrastrutture reversibili;*
- il nuovo terreno vegetale previsto sulla superficie del piazzale dovrà essere esteso a tutta l'area di intervento e quindi anche alle alzate dei gradoni proposti con inclinazioni non inferiori a 45 gradi;*
- tutte le preesistenze storiche presenti in zona, compresa la cinta muraria in loc. Scala Santa soggetto alla tutela archeologica, dovranno essere escluse da qualsiasi tipo di intervento inserito nel piano di recupero e risagomatura ambientale e paesaggistica anche con la conseguente recinzione e salvaguardia delle zone in questione crollate. Tale attenzione dovrà comunque essere posta anche in luoghi simili;*
- la metodologia di intervento delle opere di ripristino ambientale dovrà essere realizzata dall'alto verso il basso e dovranno essere accompagnate da altrettanti interventi da eseguire contestualmente all'ultimazione dei lavori applicabili alle aree di escavazione, tanto*

ORIGINALE



Quin

Alenando

che il progetto di recupero ambientale comporti una trasformazione del paesaggio il più possibile simile allo stato dei luoghi originali;

- *tutte le essenze vegetazionali piantumate in corso d'opera dovranno essere "specie pioniere";*

18) Che il giorno **23 febbraio 2011** si è svolta presso la sede comunale la conferenza di servizi prevista dalla L.R. 78/98 alla presenza dei membri della Commissione Urbanistica, dei membri del Collegio per le Attività Estrattive e dei rappresentanti della Soc. Cave di Campiglia spa assistiti dai propri tecnici, nell'ambito della quale, come da verbale depositato agli atti, risulta che:

- è stato esaminato il progetto di variante al piano di coltivazione e ripristino presentato in data 14 aprile 2010 e perfezionato in data 03.01.2011, opportunamente integrato con gli elementi richiesti in data 24.01.2011 Prot. 1494 dal Collegio, nonché in data 01.02.2011 dalla Commissione del Paesaggio e consegnati a questa Amministrazione in data 21.02.2011;
- è stato acquisito il parere favorevole della Commissione Urbanistica Comunale al progetto di variante al piano di coltivazione e ripristino presentato;
- vengono richiesti ulteriori elementi progettuali in base alle prescrizioni e indicazioni formulate dal Collegio nella seduta del 21.02.2011;
- viene ricordato che i pareri espressi dalle Soprintendenze interessate ovvero dalla Direzione Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, esplicheranno i loro effetti esclusivamente all'interno delle



ORIGINALE

aree effettivamente sottoposte a vincolo sovraordinato;

- viene deciso di convocare la conferenza dei servizi decisoria per il giorno mercoledì 16 marzo 2011;

19) Che in data 7 marzo 2011 prot. 4664 è pervenuto il parere favorevole con condizioni del Comune di San Vincenzo, così espresso:

"... siccome all'interno della valle dei Manienti è stato rinvenuto materiale solido, parzialmente riconducibile al dilavamento del particolato depositato lungo la strada da mezzi in transito, si richiede alla Società Cave di Campiglia Spa di impegnarsi a garantire le più adeguate condizioni di pulizia della strada, provvedendo, secondo necessità, alla rimozione dei detriti della valle.

Rilevato che, in base agli elaborati presentati, ed in riferimento al necessario coordinamento tra gli interventi di ripristino e recupero ambientale ricadenti nel territorio di San Vincenzo e l'attività di coltivazione effettuata nel territorio del Comune di Campiglia, si può esprimere parere favorevole con la condizione suddetta, sugli interventi previsti, e che l'autorizzazione successiva alla variante al piano di coltivazione e ripristino ambientale della Cava di Monte Calvi rilasciata dal Comune di Campiglia Marittima comprenda anche gli interventi di ripristino e recupero ambientale ricadenti nel territorio del Comune di San Vincenzo,";

20) Che in data 15 marzo 2011 (prot. 5504 del 16.03.2011) è pervenuto il parere favorevole dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana costituito dai contributi istruttori relativi alla Matrice Acqua e alla Valutazione di Impatto Acustico, di cui – per brevità

ORIGINALE



espositiva - si riportano di seguito i tratti essenziali:

- Parere sugli scarichi di acque reflue: "...parere favorevole con condizioni all'autorizzazione alla variante del piano di coltivazione in oggetto, relativamente alla matrice acque, a condizione che: il Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti, presentato dall'azienda alla Provincia di Livorno, venga acquisito agli atti del procedimento in oggetto secondo quanto previsto dall'art. 39 c.9 del DPGRT 46/R. Tale piano dovrà essere eventualmente modificato sulla base delle prescrizioni che la competente Provincia di Livorno potrà indicare. L'attuazione di tale piano dovrà consentire, in conformità alla normativa regionale di riferimento, la corretta regimanzione e l'eventuale necessario trattamento delle acque meteoriche dilavanti contaminate da materiali di cava, al fine di preservare l'integrità dell'ambiente circostante, con particolare riferimento al reticolo idrografico interessato."

- Parere su valutazioni di impatto acustico: "...La documentazione presentata dimostra che le emissioni acustiche della Soc. Cave di Campiglia Spa con la realizzazione della variante di coltivazione di cava, nelle condizioni di esercizio dichiarate, rispetteranno i limiti assoluti e differenziali previsti dalla normativa vigente. Si esprime pertanto parere favorevole".

21) Che in data 16 marzo 2011 (prot. 5505) è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Toscana di Firenze, così espresso: "...Esaminata la documentazione si esprime parere favorevole per quanto di competenza, subordinato alle




ORIGINALE

seguenti prescrizioni:

1. nessun intervento può essere effettuato nell'area in cui insistono le strutture di interesse archeologico, compresi quelli inseriti nel piano di recupero ambientale come già prescritto dalla Soprintendenza B.A.P.S.A.E. di Pisa con nota 421 BN del 22.02.2011 per evitare ogni possibile danneggiamento dei beni;
2. preliminarmente allo svolgimento delle attività previste dalla variante, dovranno essere effettuate indagini nell'area vincolata, compreso l'esatto posizionamento delle strutture archeologiche ed eventuali saggi di accertamento e diserbo controllato, per verificare la necessità di protezione delle strutture medesime, in modo da fornire tutti gli elementi utili a programmare le modalità di salvaguardia dei beni archeologici nel corso degli interventi previsti dalla variante;
3. preliminarmente allo svolgimento delle attività previste dalla variante, acquisiti i risultati delle indagini di cui sopra, saranno valutati e conseguentemente approvati da questo Ufficio gli interventi da porre in atto a protezione delle strutture di interesse archeologico;
4. quanto previsto ai punti 2 e 3 sarà svolto con oneri economici a carico del soggetto esercente, senza spese a carico di questo Ufficio, che si riserva il coordinamento scientifico e il controllo delle attività come previsto dalla normativa vigente;
5. le attività di indagine archeologica dovranno essere svolte da soggetti in possesso di idonea qualificazione che cureranno anche la redazione di idonea documentazione compresi gli elaborati grafici e fotografici. Tale documentazione sarà acquisita in originale da questo Ufficio.

ORIGINALE



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

22) Che in data **16 marzo 2011** si è svolta presso la sede comunale la seconda e conclusiva conferenza di servizi prevista dalla L.R. 78/98, alla presenza dei membri della Commissione Urbanistica, del Collegio e dei rappresentanti della Soc. Cave di Campiglia spa assistiti dai propri tecnici estensori del progetto di variante, nell'ambito della quale, come da verbale depositato agli atti, risulta che:

- vengono esaminati gli elementi integrativi richiesti da questa Amministrazione il 4 marzo 2011 con nota prot. n. 4507 e pervenuti il 14 marzo 2011 con nota prot. 5273;
- vengono richiamati gli effetti prodotti dall'articolo 14/ter, commi 7° e 9° della Legge n° 241/1990 in caso di enti che non partecipano alla conferenza di servizi;
- viene ricordato che i pareri resi dalle Soprintendenze di Pisa e Firenze, rispettivamente per il vincolo paesaggistico e archeologico, sostituiscono, di fatto, il parere unificato previsto a cura della Direzione Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell'articolo 17, comma 3°, lettera n) del DPR n° 233/2007;
- per quanto attiene alle prescrizioni formulate dalla Soprintendenza Archeologica di Firenze, si prescrive alla società esercente di effettuare, tramite posizionamento GPS, il rilievo del manufatto archeologico in questione. Il rilievo così effettuato sarà inoltrato alla competente Soprintendenza la quale potrà valutare con maggiore compiutezza l'esatta ubicazione del bene, le successive operazioni di tutela e salvaguardia archeologica;
- per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche dilavanti, si



ORIGINALE

prescrive l'acquisizione del piano, già elaborato in sede di procedura VIA provinciale, agli atti comunali così da formarne parte integrante e sostanziale con il piano di coltivazione oggetto della presente conferenza di servizi;

**DATO ATTO CHE SUCCESSIVAMENTE ALLO SVOLGIMENTO
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA**


23) in data 22 marzo 2011, prot. n. 5836, è pervenuto il parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, così espresso:

".... Questa Direzione Regionale, esaminati gli elaborati progettuali relativi all'intervento di cui all'oggetto, trasmette i pareri istruttori, con i quali concorda per quanto di competenza, inviati dalle Soprintendenze di settori competenti con le note di seguito riportate....omissis....";

24) in data 04.05.2011 (prot. n° 8885 del 05.05.2011) è stato depositato agli atti comunali dalla soc. esercente il piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti;

25) il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha fatto pervenire una prima nota del 21 marzo 2011 con la quale comunica che *".....secondo il disposto dell'articolo 146, comma 14° D.Lgs n° 42/2004....., le competenze del Ministero non sono propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica bensì successive previo parere preventivo e obbligatorio della competente Sovrintendenza"*, e una successiva nota del 08.06.2011 (prot. 11482 del 16.06.2011) con la quale si ribadisce che le competenze assegnate al Ministero dell'Ambiente sono esercitate a valle del procedimento;

ORIGINALE



[Handwritten signature]

26) il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha fatto pervenire la nota del 24 giugno 2011, registrata al protocollo comunale al n° 0015170 del 10 agosto 2011, con la quale è stata accertata la legittimità dell'autorizzazione paesaggistica, secondo quanto disposto dall'articolo 146, comma 14° del D.Lgs n° 42/2004;


27) in data 26 settembre 2011 è pervenuta una nota di chiarimento a cura del Comune di San Vincenzo in merito al precedente proprio parere registrato in data 7 marzo 2011 prot. 4664;

ALLEGATI

costituiscono parte integrante e sostanziale del progetto di coltivazione e ripristino ambientale oggetto della presente autorizzazione i seguenti elaborati:

Elaborati Dott.ssa Geol. Sandra Giannini

- Relazione tecnica revisione 2 – dicembre 2010
- Relazione tecnica revisione 2 – integrazioni – febbraio 2011-04-11
- Relazione - documentazione integrativa – marzo 2011
- Piano di manutenzione del verde – febbraio 2011
- Computo metrico – febbraio 2011
- Tav. 1 – Carta geologica e sezioni geologiche – sett. 2009
- Tav.2 – Carta giacimentologica – sett. 2009
- Tav.3 (rev.2) – Carta catastale – sett. 2009
- Tav. 4- Planimetria stato attuale – sett. 2009
- Tav. 5 – Sezioni dello stato attuale – sett. 2009
- Tav. 6mod. – Planimetria prima fase scavo – sett. 2009 (integrata il 15 marzo 2011)



ORIGINALE

- Tav. 7 – Planimetria prima fase ripristino – sett. 2009
- Tav. 8 mod. – Sezioni prima fase (sovrapposto stato attuale e prima fase scavo) - (integrata il 15 marzo 2011)
- Tav. 9 – Planimetria seconda fase – sett. 2009
- Tav. 10 – Sezioni seconda fase (sovrapposto alla prima fase) sett. 2009
- Tav. 11 – Planimetria terza fase (sett. 2009)
- Tav. 12 – Sezioni terza fase (sovrapposto alla seconda fase) – sett. 2009
- Tav. 13 – Planimetria quarta fase- sett. 2009
- Tav. 14 – Sezioni quarta fase (sovrapposto alla terza fase) – Sett. 2009
- Tav. 15 – Planimetria fase finale e della regimazione idraulica – Setto. 2009
- Tav. 16 – Sezioni della fase finale (sovrapposto alla quarta fase) – Sett. 2009
- Tav. 17 – Particolari del recupero ambientale – sett. 2009
- Tav. 18 – Documentazione fotografica – sett. 2009
- Tav. 19 – Planimetria sovrapposto stato attuale – stato finale – dic. 2010
- Indagine geologica per la definizione del calcare massiccio nella cava di Monte Calvi (relazione e tavola)
- Elaborato "Integrazioni" a firma d.ssa Giannini

Elaborati Soc. Ambiente

- Valutazione previsionale di impatto acustico – luglio 2009

ORIGINALE



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ORIGINALE

- Verifica dell'assenza delle condizioni di "modifica tale da avere effetti negativi significativi sull'ambiente" – Giugno 2010
- Verifica dell'assenza delle condizioni di "modifica tale da avere effetti negativi significativi sull'ambiente" – Chiarimenti alle osservazioni avanzate dal Comune- Sett. 2010
- Studio naturalistico - Agg. Giugno 2010
- Piano di gestione dei rifiuti di estrazione – 18 febbraio 2011
- Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti
- Relazione paesaggistica - Nov. 2009
- Tav. 01 – Caratteri morfologici del paesaggio: individuazione intervento – Nov. 2009
- Tav. 02 – Inquadramento territoriale foto aerea e visibilità dell'area – Nov. 2009
- Tav. 03 – Evoluzione storica del tessuto edilizio – Nov. 2009
- Tav. 04 – Evoluzione storica della viabilità – Nov. 2009
- Tav. 05 – Uso del suolo – Nov. 2009
- Tav. 06 – Vincoli territoriali – Nov. 2009
- Tav. 07- Paesaggio e assetto del territorio unità di paesaggio – Nov. 2009
- Tav. 08 – Carta di sintesi visibilità dell' intervento – Nov. 2009
- Tav.09 – Carta fotoinserimento fasi di scavo della cava e naturalizzazione – Nov. 2009

PER TUTTO QUANTO PREMESSO E RICHIAMATO

IL DIRIGENTE AUTORIZZA

Ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale Toscana n° 78 del 3 novembre 1998, la Società *Cave di Campiglia spa*, d'ora in avanti chiamata "società esercente", con sede a Campiglia M.ma in via di San Vincenzo – Loc. Monterombolo, a proseguire la coltivazione della cava di calcare di Monte Calvi-Monte Rombolo alle condizioni che seguono.

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione, con particolare richiamo agli atti citati al precedente punto 2, i quali mantengono efficacia esclusivamente per gli aspetti contributivi che comunque saranno meglio descritti in seguito.

La variante al piano di coltivazione e ripristino autorizzata con il presente provvedimento non produce alcuna estensione di superficie dell'area estrattiva che rimane fissata a 30,36 ettari, né aumento dei volumi di materiale inerte estratto. Le quantità dei volumi indicati negli elaborati progettuali si riferiscono allo stato di fatto riscontrabile alla data del 31 dicembre 2008.

La presente autorizzazione ha per oggetto un complesso di aree comprendenti sia l'ambito di coltivazione vero e proprio sia gli impianti di lavorazione entro o all'esterno della cava, i servizi di cantiere (magazzini, depositi, locali di ricovero o riparazione dei mezzi d'opera) nonché le strade di accesso agli impianti e alla cava.

Per quanto d'interesse, la situazione di fatto e di diritto dell'attività estrattiva di Monte Calvi s'intende cristallizzata alla data di rilascio della presente autorizzazione.

Articolo 2

ORIGINALE



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

La coltivazione della cava di Monte Calvi dovrà avvenire nel rispetto delle norme di cui alla presente autorizzazione e in conformità al progetto di coltivazione e ripristino ambientale approvato in sede di conferenza dei servizi in data 16 marzo 2011. Il progetto approvato, nella sua veste complessiva, che include tutti gli elementi tecnico-progettuali richiesti a integrazione sia anticipatamente da questo Comune che dai soggetti o enti emettitori di pareri esterni, si deve intendere parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione anche se non allegato materialmente.

Non sono ammesse variazioni al progetto di coltivazione e ripristino autorizzato se non previa approvazione di un nuovo progetto così come disposto dalla L.R.T. n. 78/98.

In conformità con quanto indicato dal piano di coltivazione e nel rispetto dell'art. 18, primo comma della legge in parola, la presente autorizzazione scadrà il 31 dicembre 2018.

Articolo 3

La società Cave di Campiglia spa s'impegna al ripristino ambientale dei luoghi oggetto della coltivazione che dovrà avvenire secondo le modalità e le tecniche indicate nel progetto approvato.

Per i versanti estrattivi già ripristinati con il precedente piano di ripristino, la società esercente dovrà effettuare tutte le operazioni di manutenzione per garantire l'attecchimento delle essenze vegetazionali dimorate ed i collaudi in corso d'opera, di cui al successivo articolo 5, potranno essere riferiti al solo recupero morfologico dei versanti.

La soc. Cave di Campiglia spa si impegna altresì alla rimozione, entro un



ORIGINALE

anno dalla scadenza dell'autorizzazione, di tutte le attrezzature tecniche presenti nel sito di cava nonché di tutti gli impianti e macchinari funzionali alla coltivazione situati in località Botro ai Marmi.

Articolo 4


La società esercente dovrà condurre l'attività di cava nel rispetto di tutte le norme antinfortunistiche, di sicurezza e omologazione degli impianti, di inquinamento da polveri e da rumore, di dispersione di sostanze nel suolo e sottosuolo.

In particolare la ditta esercente dovrà avere cura di smaltire nelle forme previste per legge tutte le sostanze ed i materiali esausti senza possibilità di stoccaggio permanente nell'ambito della propria attività. I materiali e le sostanze esauste, i mezzi e gli impianti dismessi, dovranno essere allontanati dall'ambito produttivo e conferiti nelle apposite strutture autorizzate allo smaltimento.

La ditta esercente, inoltre, dovrà mettere in atto tutte le modalità per ridurre la produzione e la dispersione di polveri, così come indicato nell'apposito studio denominato "*Verifica dell'assenza delle condizioni di "modifica tale da avere effetti negativi significativi sull'ambiente"*" – paragrafo "*Misure di mitigazione*". Gli interventi di mitigazione consistono in interventi di bagnatura con acqua delle piste e dei fronti di scavo o, alternativamente, l'impiego di apposite sostanze caratterizzate da migliori efficienze in termini di minore frequenza di applicazione.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di indicare alla ditta esercente altre possibili soluzioni per ridurre l'impatto dell'inquinamento da polveri. A tale scopo la ditta esercente si impegna a migliorare l'efficienza degli

ORIGINALE



[Handwritten signature]

impianti anche attraverso interventi di modifica o adeguamento.

Al fine di verificare lo stato della qualità dell'ambiente, la società esercente si impegna ad avviare periodiche campagne di monitoraggio secondo quanto definito nello citato studio, le cui modalità e tempistiche dovranno essere concordate con gli Enti di controllo preposti, sia per quanto riguarda le componenti ambientali di interesse, sia per quanto riguarda le modalità operative di esecuzione delle stesse.

I risultati ottenuti dalle attività di monitoraggio saranno resi disponibili al Collegio e agli Enti competenti.


Articolo 5

Per quanto attiene alle garanzie sul ripristino ambientale di cui all'art. 15 della L.R. 78/98 si richiama la polizza fideiussoria assicurativa n. 100.712665.73 rilasciata da Fondiaria SAI Divisione Assicurazioni, Agenzia Generale di Genova per l'importo complessivo di euro 2.197.938,00 già emessa a favore del Comune di Campiglia M.ma in data 23 dicembre 2003.

Tale cauzione potrà essere aggiornata, su richiesta della società esercente, in relazione all'importo delle opere di ripristino effettuate e collaudate nel corso di validità del piano di coltivazione.

L'importo della stessa cauzione s'intenderà automaticamente rivalutata annualmente nei termini previsti per legge.

Ai fini dell'importo garantito con la polizza assicurativa n. 100.712665.73, si deve considerare quanto periziato in data 20 settembre 2011 relativamente ai costi di ripristino ambientale già sostenuti dall'esercente.



ORIGINALE

Al termine della chiusura della coltivazione il Comune potrà decidere di far rilasciare ulteriore cauzione quale garanzia per l'attecchimento delle piantumazioni effettuate nel ripristino ovvero di non estinguere completamente la polizza fideiussoria assicurativa n. 100.712665.73 rilasciata da Fondiaria SAI Divisione Assicurazioni.

Articolo 6


Le modalità di corresponsione e l'ammontare del contributo per le attività di cava sono regolati dal comma terzo dell'art. 15 della L.R.T. n. 78/98 nonché della DGR n. 627 del 31/05/1999.

A tale proposito s'intendono richiamati tutti i contenuti e gli impegni illustrati con maggiore dettaglio nelle precedenti convenzioni e autorizzazioni. Qua rileva che la società esercente ha provveduto, anche tramite i precedenti danti causa, alla data del 6 agosto 2002, al versamento di una somma pari a euro **1.978.023,00**. Tale somma è stata considerata quale anticipo sul contributo regionale dovuto per legge.

A partire dalla data del 7 agosto 2002 e fino a tutto il 2010, la società esercente ha corrisposto ulteriormente al Comune di Campiglia M.ma **1.033.291,00** euro a titolo di contributo.

Considerato che la presente autorizzazione non comporta incremento di materiale da estrarre e che, pertanto, il calcare complessivamente già estratto e quello ancora da estrarre fino al termine della coltivazione rimane invariabilmente fissato a 8.505.000 metri cubi, il piano finanziario di pagamento del contributo regionale non subisce alcuna modifica rispetto a quanto determinato con la precedente autorizzazione del 6 agosto 2002.

ORIGINALE



Qui

Renato

Resta inteso che in caso di revisione in aumento della tariffa regionale di cui alla DGR n° 627 del 31 maggio 1999, si provvederà a congruaggio da applicare alle quantità di inerte ancora in banco.

Articolo 7

Le cause di decadenza della presente autorizzazione sono rinvenibili:

a) nella perdita della disponibilità del bene da parte del titolare dell'autorizzazione;

b) nell'inadempimento delle prescrizioni fissate dalla presente autorizzazione o semplicemente contenute nei pareri esterni, nonché nella realizzazione di interventi in difformità dal progetto autorizzato o che determinino situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale o di sicurezza per i lavoratori e per la popolazione;

c) nel trasferimento dell'autorizzazione senza comunicazione al Comune;

d) nella sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a 180 giorni senza che sia stata data relativa comunicazione al comune;

Nel caso di interruzione dell'attività d'escavazione al di fuori dei casi descritti dalla legge, l'importo fideiussorio sarà trattenuto per le azioni di ripristino ambientale e verranno messe a carico della società esercente tutte le spese eventualmente sostenute dal Comune per liberare le aree dagli impianti e dalle attrezzature.

Articolo 8

Considerato che la cava di Monte Calvi, unitamente alla viabilità di accesso al versante estrattivo, si colloca all'interno del Parco Archeominerario di San Silvestro, la soc. esercente si dovrà impegnare a concertare con il Comune di Campiglia Marittima e la soc. Parchi Val di



ORIGINALE

Cornia le eventuali azioni di contenimento degli effetti negativi dovuti all'attività di cava.

In particolare si dovrà valutare la possibilità di attuare eventuali accorgimenti, anche di semplice natura organizzativa del lavoro, tali da apportare miglioramenti nelle condizioni di vivibilità delle strutture museali e di accoglienza del Parco.

Articolo 9

Considerato che l'attività estrattiva di Monte Calvi-Monte Rombolo interessa per una ridotta porzione di superficie anche il Comune di San Vincenzo, si richiamano i contenuti e le prescrizioni inserite all'interno della specifica convenzione stipulata tra il Comune di San Vincenzo e la soc. Cave di Campiglia spa, che conserva efficacia.

Articolo 10

In relazione alle prescrizioni espresse dalla Soprintendenza Archeologica di Firenze, la società esercente si impegna entro 30 giorni ad effettuare, tramite posizionamento GPS, il rilievo del manufatto archeologico costituito dalla *"cinta muraria detta Scala Santa"*, di fatto non interessato da operazioni di escavazione né con il vecchio piano né con la variante qua autorizzata.

Articolo 11

Ai fini dell'efficacia paesaggistica ed ambientale dell'autorizzazione n° G/11/00001 del 13 aprile 2011, rilasciata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004, si esplicita che il *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare* ha esercitato il proprio controllo positivo di legittimità, ai sensi dall'art. 146 c.14 del D.Lgs 42/2004, così come risulta

ORIGINALE




[Handwritten signature]

dalla nota del 24 giugno 2011.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

Arch. Alessandro Grassi



ORIGINALE

